

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione, V sez. civile, con la sentenza 25668/2024, ha accolto parzialmente il ricorso di una società avverso la sentenza 63/2023 della Ctr Emilia-Romagna circa l'applicazione della tassa rifiuti

L'iter da seguire

Per la Cassazione la Ctr, nel valutare la debenza o meno

della tassa rifiuti, avrebbe dovuto verificare:

- la prova della qualifica dei rifiuti;
- l'individuazione dell'area di formazione dei rifiuti speciali in rapporto all'area totale detenuta e normalmente produttiva di rifiuti urbani;
- il conferimento per lo smaltimento degli imballaggi terziari a soggetti autorizzati.

Imballaggi terziari esclusi dalla tariffa rifiuti solo su esplicita richiesta

Cassazione

Cassata la sentenza della Ctr perché non sono state fatte le dovute verifiche

Paola Ficco

Per i rifiuti rappresentati da imballaggi terziari, l'impresa è esclusa dal pagamento della tariffa rifiuti ma solo se, in modo esplicito, ne fa richiesta al Comune di appartenenza.

In base a questo principio, la V sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza 25 settembre 2024, n. 25668, ha accolto parzialmente il ricorso di una società avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna 63/2023, cassandola, con rinvio, alla Corte di

giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna per il rinnovo della valutazione sulla debenza della tassa rifiuti per gli imballaggi terziari.

La Corte ricorda che è certamente sussistente il divieto di immissione degli imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani sulla scorta dell'articolo 195, Dlgs 152/2006 che "neutralizza" l'articolo 221, comma 4.

La riduzione della superficie tassabile, dovuta alla dimostrata produzione su di essa di rifiuti speciali, opera anche per i rifiuti speciali imballaggi terziari, non assimilati ai rifiuti urbani.

La sentenza ha l'indubbio pregio di operare una rassegna ragio-

nata ed esatta dei principi espressi dalle molte pronunce di legittimità intervenute sul tema.

La Suprema Corte ricorda che agli imballaggi terziari (e ai secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) si applica l'articolo 62, comma 3, Dlgs 507/93 il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, esclusa la parte ove, per struttura e destinazione, si formano rifiuti speciali che, come tali, non possono essere immessi nella raccolta degli urbani.

La costante e richiamata giurisprudenza di legittimità estende questo regime anche agli imballaggi terziari e afferma «l'accollo in capo al contribuente dell'onere di provare» tutti i presupposti posti a base della riduzione di superficie (natura speciale dei rifiuti; entità della superficie di loro produzione; autosmaltimento).

La Corte ricorda che sull'interessato grava un obbligo di informazione per ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile e che è onere del contribuente provare che tali aree producono "solo" rifiuti speciali.

La Suprema Corte osserva che la Commissione tributaria regionale non si è attenuta a tutti i principi di legittimità enucleati; il che l'ha indotta in errore poiché ha desunto la legittimità della pretesa e la debenza del tributo sul fatto che la contribuente non ha dimostrato «che sulle aree per le quali ha chiesto la detassazione fossero prodotti solo rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani».

Invece, la Commissione avrebbe dovuto verificare: la prova della qualifica dei rifiuti; l'individuazione dell'area di formazione dei rifiuti speciali in rapporto all'area totale detenuta e normalmente produttiva di rifiuti urbani; il conferimento per lo smaltimento degli imballaggi terziari a soggetti autorizzati. Questo l'iter logico da seguire.



Per legge è vietata l'immissione degli imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani